



COMUNE DI CRISSOLO

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
CON VEICOLI A LOCALITA' POSTE A
QUOTE SUPERIORI A MT.1750
E PER LA SOSTA IN LOCALITA'
"PIAN DEL RE"**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 04.05.2022

INDICE

ART. 1 – MISURE AMBIENTALI

**ART. 2 – ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO – PIAN
DEL RE**

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – TARIFFE

ART. 6 – REGOLAMENTAZIONE SOSTA

ART. 7 – ACCETTAZIONE

ART. 8 – NORME FINALI

ART. 1 – MISURE AMBIENTALI

La circolazione di veicoli su tutto il territorio comunale a quote superiori a metri 1750 s.l.m., è vietata ai veicoli a motore di classe emissiva inferiore o uguale ad Euro 3.

Detto divieto è inteso per tutti i veicoli, siano essi autovetture, autobus, autocarri o motocicli privati o commerciali.

Sono esclusi dal predetto divieto:

- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico o a idrogeno;
- veicoli bifuel anche trasformati funzionanti anche con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria Euro 0);
- veicoli per il trasporto di persone diversamente abili;
- veicoli muniti di apposita autorizzazione comunale;
- veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine e di servizio pubblico;
- veicoli di ministri di culto, personale veterinario, medico o paramedico per esigenze connesse allo svolgimento delle proprie funzioni;
- veicoli comunque autorizzati.

ART. 2 ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO – PIAN DEL RE.

La sosta dei veicoli sulle aree pubbliche site in località Pian del Re, nelle parti a ciò delimitate, è subordinata al pagamento della tariffa stabilita.

Il parcheggio in località Pian del Re non è custodito e, su tutta l'area, è consentita esclusivamente la sosta dei veicoli classificati, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285, recante il "Nuovo codice della strada", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.,

- c) **velocipedi;**
- e) **ciclomotori;**
- f) **motoveicoli;**
- g) **autoveicoli;**

e, in particolare, classificati in base alle categorie internazionali:

- a) - categoria **L1e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria **L2e**: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria **L3e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria **L4e**: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozetta laterale);
- categoria **L5e**: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria **L6e**: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria **L7e**: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria **M1**: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria **N1**: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

E' vietata la sosta a caravan ed autocaravan.

Gli stalli sono assegnati attraverso il pagamento della "tariffa di sosta" il cui importo è dovuto per la sosta dalle ore 00:00 alle ore 18:00, la sosta è pertanto gratuita dalle ore 18:01 alle ore 23:59.

La riscossione avviene con le modalità di cui al successivo Art. 4.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire altri parcheggi pubblici a pagamento con apposito atto deliberativo.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

L'utilizzo degli spazi di parcheggio non implica consegna o ricevimento in custodia del veicolo da parte del Comune di Crissolo.

Il Comune di Crissolo non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli parcheggiati e pertanto non è responsabile per danni o furti, consumati o tentati, ai veicoli o agli accessori dei medesimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo autoradio, pneumatici, etc.) o ai bagagli, valori o altri oggetti lasciati nel veicolo stesso.

Il Comune di Crissolo non è responsabile per eventuali danni arrecati da altri utenti alle autovetture parcheggiate.

ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di controllo e della gestione della sosta regolamentata a pagamento, viene operato in modo diretto dall'Ufficio di Polizia Municipale.

L'Amministrazione Comunale, si riserva, con apposito provvedimento, di affidare, in qualunque momento, la gestione del servizio e/o il servizio di controllo a terzi.

La tariffa potrà essere pagata a mezzo di parcometri installati nella località oppure direttamente al personale addetto o incaricato.

Gli addetti alla riscossione della tariffa di sosta saranno muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, pettorina rifrangente e rivestiranno le funzioni di ausiliari del traffico.

ART. 5 - TARIFFE

Le tariffe di sosta saranno applicate, nel periodo in cui la strada provinciale n. 234 è aperta al transito nel tratto Pian Melzè – Pian del Re, giornalmente dalle ore 0:00 alle ore 18:00 e a prescindere dall'orario d'arrivo.

La sosta, durante il periodo d'apertura del parcheggio, è gratuita nella fascia oraria compresa tra le ore 18:01 e le ore 23:59

In sede di prima applicazione le tariffe sono determinate come segue:

Tariffe autoveicoli:

Giornaliero	10,00 €.
Fino a 3 Giorni	20,00 €.
Fino a 4 Giorni	30,00 €.
Fino a 6 giorni	50,00 €.

Tariffe motoveicoli:

Giornaliero	5,00 €.
2 Giorni	10,00 €.
3 Giorni	15,00 €.
Fino a 4 Giorni	20,00 €.

E' facoltà della Giunta Comunale modificare ed integrare le tariffe con proprio atto.

ART. 6 – REGOLAMENTAZIONE SOSTA

- a) La sosta è consentita previo ritiro di ricevuta di pagamento della tariffa da appositi strumenti automatici “parcometri” oppure dall’operatore in servizio nell’area di parcheggio;
- b) Il personale addetto alla riscossione dovrà garantire e/o fornire:
 - Le indicazioni per la corretta sistemazione dei veicoli nel parcheggio;
 - Il controllo della sosta nell’area tramite proprio personale (ausiliari della sosta);
 - il prelievo dei relativi introiti e il versamento al Comune di Crissolo degli stessi come previsto nei successivi articoli.
 - Apertura, chiusura e pulizia quotidiana dei servizi igienici pubblici di Pian del Re compreso il rifornimento di detergenti e prodotti igienici forniti dal Comune;
- c) L’Ente o il concessionario che gestisce a nome e per conto dell’Ente, non risponde dei danni causati da terzi ai mezzi, dei furti dei veicoli e dell’asportazione degli oggetti e/o accessori contenuti nei veicoli in sosta.
- d) Il biglietto è personale e non è cedibile.
- e) Il biglietto dovrà essere ben esposto e visibile all’interno del veicolo.
- f) Eventuali reclami o contestazioni potranno essere formalizzati agli Uffici Comunali.
- g) All’interno del parcheggio devono essere rispettate le disposizioni del personale addetto in merito alla collocazione del veicolo.
- h) Le soste all’interno del parcheggio a pagamento sono disciplinate e sanzionate ai sensi del vigente C.d.S..
- i) Chiunque lasci in sosta un veicolo senza aver pagato la tariffa o oltre l’orario riportato sul biglietto, è soggetto all’emissione dell’avviso di accertamento di violazione per tariffa evasa.
- j) La tariffa della sosta è da corrispondersi alle tariffe indicate all’art.5, indipendentemente dall’orario di arrivo e valido per l’intera giornata di rilascio.
- k) Pass gratuiti numerati possono essere rilasciati dal Comune di Crissolo per motivi che l’Amministrazione riterrà validi. I loro possessori hanno il diritto alla sosta gratuita.
- l) Sono altresì esonerati dal pagamento della tariffa i veicoli delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso e bus-navetta che svolgono servizio di trasporto pubblico.
- m) L’area di parcheggio a pagamento è delimitata da apposita segnaletica verticale.
- n) E’ fatto divieto di parcheggio al di fuori delle aree delimitate fatte salve le proprietà private.
- o) I residenti hanno diritto ad una riduzione del 50% sulle tariffe in essere.
- p) Ai lavoratori dei rifugi alpini hanno diritto a n. 3 pass per struttura, previa presentazione n. targa ed attestazione del datore di lavoro.

ART. 7 - ACCETTAZIONE

Per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio del parcheggio a pagamento non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

ART.8 - NORME FINALI

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono revocate le norme e i regolamenti con esso in contrasto.

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste dalla legge.